



*Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

**Parere n. 3329 del 23 aprile 2020**

<b>Progetto:</b>	<p><b>Parere Art.9 DM 150/07</b></p> <p><b>Progetto di perforazione del sondaggio per ricerca di idrocarburi denominato "Viconovo 1dir" nel permesso di ricerca "Ponte del Diavolo", Richiesta di riesame del parere n. 2968 del 15 marzo 2019 alla luce delle disposizioni di cui al DM n. 39/2019</b></p> <p><b>IDVIP 3794</b></p>
<b>Proponente:</b>	<p><b>D.G.V.A.A.</b></p>

### **Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS**

**VISTA** la nota prot. 0013764 del 30/05/2019 della Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali (DVAA), con la quale la DVAA, alla luce delle disposizioni di cui al DM n. 39/2019, ha richiesto alla Commissione il riesame del parere n. 2698 del 15 marzo 2019, concernente il **“Progetto di perforazione del sondaggio per ricerca di idrocarburi denominato "Viconovo Idir" nel permesso di ricerca "Ponte del Diavolo" presentato dalla Società AleannaResouces LLC.**

**VISTO** il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante *“Norme in materia ambientale”* e s.m.i.;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 concernente *“Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, a norma dell’art. 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248”* ed in particolare l’art. 9 che prevede l’istituzione della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS (di seguito CTVA).

**VISTO** il Decreto Legge 23/05/2008, n. 90, convertito in legge il 14/07/2008, L. 123/2008 *“Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile”* ed in particolare l’art. 7 che modifica l’art. 9 del DPR del 14/05/07, n. 90.

**VISTO** il Decreto del Ministro del MATTM prot. n. GAB/DEC/150/07 del 18/09/2007 di definizione dell’organizzazione e del funzionamento della CTVA e le modifiche ad esso apportate attraverso i decreti GAB/DEC/193/2008 del 23 giugno 2008 e GAB/DEC/205/2008 del 02 luglio 2008.

**VISTO** il Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante *“Norme in materia ambientale”* e s.m.i. ed in particolare l’art. 8 inerente il funzionamento della CTVA;

**VISTO** il Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge il 15 luglio 2011, L. n. 111/2011 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”* ed in particolare l’art. 5 comma 2-bis;

**VISTO** il Decreto del Ministro del MATTM di nomina dei componenti della CTVA prot. GAB/DEC/112/2011 del 19/07/2011 e s.m.i.;

**VISTO** il Decreto Legge 24/06/2014 n. 91 convertito in legge 11/08/2014, L. 116/2014 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”* ed in particolare l’art.12, comma 2, con il quale si dispone la proroga le funzioni dei Componenti della CTVA in carica alla data dell’entrata in vigore del detto D.L. fino al momento della nomina della nuova Commissione;

**VISTO** il Decreto Ministeriale n. 308 del 24/12/2015 recante gli *“Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”*;

**VISTO** il Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104 *“Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”*;

**VISTA** la Legge 11 febbraio 2019, n. 12 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.

**CONSIDERATO** che con l’entrata in vigore della Legge 11 febbraio 2019, n. 12, che converte il Decreto-Legge 14 dicembre 2018, n.135 sono stati avviati i lavori per la predisposizione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee allo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (PiTESAI), da approvarsi entro 18 mesi.

**CONSIDERATO** che con il DM n. 39/2019 recante: **"Indirizzi per uniformare la conduzione dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare relativi ad opere di prospezione geofisica, perforazione di pozzi ed altre opere a mare."** sono stati emanati indirizzi per uniformare la conduzione dei procedimenti di VIA e di AIA relativi alla attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare ed in terraferma, stabilendo che i pareri tecnici resi dalle competenti Commissioni debbano essere rispondenti ai criteri direttivi recati dal medesimo decreto;

**CONSIDERATO** che relativamente a quanto riportato nell'Art. 3, "Elementi necessari alla valutazione di progetti di perforazione e coltivazione":

1. *Con riguardo alla valutazione dell'impatto ambientale relativa ai progetti che prevedano la perforazione di pozzi finalizzati alla ricerca e coltivazione o la messa in coltivazione di giacimenti di idrocarburi, di cui ai punti 7 e 7.1 dell'Allegato II alla Parte Seconda, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i relativi procedimenti devono essere svolti in presenza di progetti con grado di dettaglio tale da permettere di valutare anche gli impatti connessi alla dismissione delle opere ed al ripristino ambientale delle aree interessate, in conformità a quanto previsto dall'articolo 22, comma 3, lettera b), e dal punto 5, lettera a, dell'allegato VII, alla Parte Seconda, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché tenendo conto, se pertinenti, degli obblighi di ripristino di cui all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies, del medesimo decreto legislativo.*

2. *Per le finalità di cui al comma precedente, lo studio di impatto ambientale deve contenere uno specifico progetto relativo a dismissione e ripristino, individuando modalità, impatti e tempi di attuazione, nonché, in particolare per le attività di coltivazione, individuare con criteri oggettivi e verificabili il termine della vita utile di ciascun pozzo.*

3. *Nel caso in cui il progetto riguardi un potenziamento o estensione di coltivazione di un giacimento già in corso di sfruttamento, la valutazione deve considerare anche il complesso di tali opere di coltivazione del giacimento, sia al fine di individuare eventuali pozzi disponibili per la reiniezione, sia per configurare in maniera coordinata i controlli da porre in atto sugli impianti per la coltivazione dell'intero giacimento, nonché per aggiornare ove necessario le valutazioni già effettuate sugli impatti delle opere già valutate per effetto del nuovo progetto, in conformità allegato VII, alla Parte Seconda, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*

4. *Poiché gli impatti dell'eventuale scarico di acque di strato devono essere valutati in sede di VIA con riferimento all'intera vita utile dell'opera, già nello studio di impatto ambientale devono essere presenti documentate evidenze, confermate da parte degli Uffici competenti, circa la effettiva disponibilità di pozzi per la reiniezione durante tutte le fasi di vita dell'opera. Ne consegue che in nessun caso la prima autorizzazione allo scarico potrà essere rinviata ad un momento successivo a quello del rilascio della VIA.*

**RICHIAMATO** che il progetto in riesame consisteva nella perforazione del sondaggio per ricerca di idrocarburi denominato "Viconovo 1dir", situato nel comune di Ferrara, nel permesso di ricerca "Ponte del Diavolo" di seguito così sintetizzato:

- Le attività di perforazione del pozzo esplorativo Viconovo 1 dir si inseriscono all'interno di un progetto volto a favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle georisorse, in particolare per quanto riguarda la coltivazione di idrocarburi
- Il pozzo Viconovo 1 dir sarà un pozzo direzionato, ossia la perforazione non seguirà un tragitto verticale rispetto all'ubicazione in superficie, ma sarà deviato lateralmente, secondo una traiettoria inclinata, fino al punto, stabilito in sede di progettazione del pozzo, dove, prima di incontrare gli obiettivi minerari del pozzo, sarà re-direzionato secondo una traiettoria verticale fino al fondo pozzo a 1.200 m.
- L'obiettivo del pozzo Viconovo 1 dir è verificare la presenza di una mineralizzazione di idrocarburi gassosi nei livelli di sabbie quarzose medie e fini della formazione Porto Garibaldi ad una profondità di circa - 950 m sotto il livello del mare. L'obiettivo secondario corrisponde all'intero intervallo stratigrafico sottostante l'obiettivo principale, di circa 190 m di spessore, tra circa -1.010 m e - 1.200 m s.l.m.
- La postazione avrà forma rettangolare e una superficie complessiva di circa 7.120 m<sup>2</sup> come impronta a terra del rilevato, compresa un'area per parcheggio auto ed automezzi di circa 1.270 m<sup>2</sup> (impronta

a terra del rilevato), cui si aggiungono i fossi perimetrali di raccolta delle acque piovane ed un'area per la fiaccola di circa 920 m2. L'occupazione complessiva (aree recintate più parcheggio inghiaiato) sarà di circa 8.500 m2.

- Per le attività di perforazione si prevede un periodo massimo di 15 giorni, salvo imprevisti, di cui gli ultimi 4 previsti per la chiusura mineraria (in caso di esito negativo del sondaggio) o, alternativamente, per l'esecuzione di prove di produzione (in caso di rinvenimento di idrocarburi).

**CONSIDERATO** che nel caso l'esito del sondaggio risulti positivo, e vengano rinvenuti strati con mineralizzazione a gas metano economicamente sfruttabili, si passerà al completamento del pozzo, ovvero l'insieme delle operazioni necessarie, al termine della perforazione, a consentire l'erogazione del pozzo in condizioni di sicurezza. L'eventuale progetto di sfruttamento minerario del giacimento non fa parte delle attività di progetto comprese nell'attuale procedura di VIA. Infatti, ai sensi della normativa in vigore, il progetto di messa in produzione sarà oggetto di una nuova procedura di VIA.

**CONSIDERATO** che nel caso le prove di produzione diano esito negativo (e quindi il pozzo risulti sterile o scarsamente produttivo) si procederà alla chiusura mineraria del pozzo che prevede le seguenti operazioni:

- o smontaggio dell'impianto di perforazione e sua rimozione;
- o rimozione delle aree pavimentate;
- o demolizione delle opere in calcestruzzo realizzate nella prima fase dei lavori;
- o rimozione della rete di messa a terra, tubazioni interrate e recinzioni;
- o rimozione delle strutture logistiche mobili;
- o rimozione delle vasche fuoriterra;
- o ripristino ambientale della postazione alle condizioni preesistenti all'esecuzione del pozzo.

La postazione verrà totalmente smantellata, ogni struttura in cemento verrà eliminata e il materiale di risulta verrà trasportato presso centri di recupero e discariche autorizzate. Verranno ripristinate le condizioni morfologiche e pedologiche originarie utilizzando il terreno agrario eliminato ed accantonato in fase di approntamento della postazione, inoltre si ristabiliranno i valori produttivi e culturali pregressi antecedenti alla realizzazione del sito.

**CONSIDERATO** che nel caso di esito positivo del sondaggio, la postazione verrà mantenuta in quanto necessaria per l'alloggiamento delle attrezzature per la coltivazione del giacimento. Il ripristino totale della postazione verrà effettuato al termine delle attività di sfruttamento minerario del giacimento. Il ripristino parziale della postazione prevederà le seguenti opere:

- o smontaggio dell'impianto di perforazione e sua rimozione;
- o ripristino alle condizioni ante opera dell'area fiaccola;
- o pulizia delle canalette (e trasporto in discariche autorizzate);
- o rimozione dei vasconi in acciaio di contenimento dei reflui di perforazione;
- o protezione della testa pozzo contro urti accidentali mediante il montaggio di un'apposita struttura metallica. Pertanto, la fase di coltivazione sarebbe caratterizzata da impianti e strutture minimali.

**VALUTATO** che il progetto in riesame si riferisce alla perforazione di un pozzo esplorativo e che gli sviluppi eventuali di coltivazione saranno oggetto di una specifica valutazione ambientale e che alcune particolari indicazioni relative alla eventuale successiva fase di sfruttamento sono inserite nel quadro prescrittivo del parere. Lo scopo del progetto (pozzo esplorativo nell'ambito del permesso di ricerca) è esclusivamente quello di esplorare la presenza di metano nel sottosuolo, per cui si evidenzia che:

- le attività saranno limitate alla sola fase di testing con volumi in gioco ed una durata temporale del tutto trascurabili;
- non è prevista l'estrazione di fluidi e gas che potrebbero generare fenomeni di subsidenza antropica.

Nel caso di una eventuale mineralizzazione a gas, la successiva fase di estrazione sarà oggetto di nuova autorizzazione specifica, finalizzata all'acquisizione della Concessione di coltivazione, rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico d'intesa con la Regione Emilia Romagna, previa nuova valutazione ambientale.

IDVIP 3794 Parere art.9 D.M. 150/07 Progetto di perforazione del sondaggio per ricerca di idrocarburi denominato "Viconovo Idir" nel permesso di ricerca "Ponte del Diavolo", Richiesta di riesame del parere n. 2968 del 15 marzo 2019 alla luce delle disposizioni di cui al DM n. 39/2019

**VALUTATO**, pertanto, che il parere con prescrizioni di compatibilità ambientale n. 2698 del 15 marzo 2019, ha esaurientemente esaminato gli impatti connessi alla dismissione delle opere ed al ripristino ambientale delle aree interessate nonché ai connessi obblighi di ripristino, come riportati dal proponente nello studio di impatto ambientale, in cui per tale fase di ricerca, sono stati descritti gli impatti e le relative modalità e tempistiche di attuazione, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

**Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO  
la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS**

**RITIENE**

che il parere di compatibilità ambientale n.2698 del 15 marzo 2019 concernente "Progetto di perforazione del sondaggio per ricerca di idrocarburi denominato **"Viconovo Idir"** nel permesso di ricerca **"Ponte del Diavolo"** presentato dalla Società Aleanna Resources LLC, risponda ai criteri direttivi recati dal DM n.39/2019, in quanto applicabili alla fattispecie riesaminata.

	<i>FAVOREVOLE</i>	<i>CONTRARIO</i>	<i>ASSENTE</i>	<i>ASTENUTO</i>
Ing. Guido Monteforte Specchi (Presidente)	<b>X</b>			
Avv. Luca Di Raimondo (Coordinatore Sottocommissione VAS)	<b>X</b>			
Dott. Gaetano Bordone (Coordinatore Sottocommissione VIA)	<b>X</b>			
Arch. Maria Fernanda Stagno d'Alcontres (Coordinatore Sottocommissione VIA Speciale)	<b>X</b>			
Avv. Sandro Campilongo (Segretario)	<b>X</b>			
<del>Prof. Saverio Altieri</del>				
Prof. Vittorio Amadio	<b>X</b>			
Dott. Renzo Baldoni	<b>X</b>			
Avv. Filippo Bernocchi	<b>X</b>			
Ing. Stefano Bonino	<b>X</b>			

IDVIP 3794 Parere art.9 D.M. 150/07 Progetto di perforazione del sondaggio per ricerca di idrocarburi denominato "Viconovo Idir" nel permesso di ricerca "Ponte del Diavolo", Richiesta di riesame del parere n. 2968 del 15 marzo 2019 alla luce delle disposizioni di cui al DM n. 39/2019

	<i>FAVOREVOLE</i>	<i>CONTRARIO</i>	<i>ASSENTE</i>	<i>ASTENUTO</i>
Dott. Andrea Borgia		X		
Ing. Silvio Bosetti	X			
Ing. Stefano Calzolari	X			
<del>Cons. Giuseppe Caruso</del>				
Ing. Antonio Castelgrande	X			
Arch. Giuseppe Chiriatti	X			
Arch. Laura Cobello		X		
<del>Prof. Carlo Collivignarelli</del>				
Dott. Siro Corezzi	X			
Dott. Federico Crescenzi	X			
Prof.ssa Barbara Santa De Donno	X			
Cons. Marco De Giorgi	X			
Ing. Chiara Di Mambro			X	
Ing. Francesco Di Mino	X			
Ing. Graziano Falappa	X			
<del>Arch. Antonio Gatto</del>				

	<i>FAVOREVOLE</i>	<i>CONTRARIO</i>	<i>ASSENTE</i>	<i>ASTENUTO</i>
Avv. Filippo Gargallo di Castel Lentini	<b>X</b>			
<del>Prof. Antonio Grimaldi</del>				
Ing. Despoina Karniadaki		<b>X</b>		
Dott. Andrea Lazzari	<b>X</b>			
Arch. Sergio Lembo	<b>X</b>			
Arch. Salvatore Lo Nardo	<b>X</b>			
Arch. Bortolo Mainardi	<b>X</b>			
Avv. Michele Mauceri	<b>X</b>			
Ing. Arturo Luca Montanelli	<b>X</b>			
Ing. Francesco Montemagno	<b>X</b>			
Ing. Santi Muscarà	<b>X</b>			
Arch. Eleni Papaleludi Melis	<b>X</b>			
Ing. Mauro Patti			<b>X</b>	
Cons. Roberto Proietti	<b>X</b>			
Dott. Vincenzo Ruggiero	<b>X</b>			
<del>Dott. Vincenzo Sacco</del>				

	<i>FAVOREVOLE</i>	<i>CONTRARIO</i>	<i>ASSENTE</i>	<i>ASTENUTO</i>
Avv. Xavier Santiapichi	<b>X</b>			
Dott. Paolo Saraceno	<b>X</b>			
Dott. Franco Secchieri	<b>X</b>			
Arch. Francesca Soro	<b>X</b>			
<del>Dott. Francesco Carmelo Vazzana</del>				
Ing. Roberto Viviani				

**Il Segretario della Commissione**

Avv. Sandro Campilongo

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

**Il Presidente**

Ing. Guido Monteforte Specchi

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)